



Avv. Annapaola Negri-Clementi  
Dott. Filippo Maria Federici

Milano, 27 maggio 2011

**Presenza di consiglieri non esecutivi indipendenti negli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di gruppi bancari**

In data 19 aprile 2011 l'ABI ha emanato il parere n. 1250 relativo alla possibilità per un consigliere non esecutivo indipendente di un'impresa controllata ovvero per un dipendente della capogruppo, di ricoprire il ruolo di membro o presidente dell'OdV di altre controllate. In questo senso secondo l'ABI *"appare in linea con i principi del diritto societario [...] che la capogruppo dia indicazioni alle controllate impartendo criteri e direttive di carattere generale [...] riguardo l'adozione dei loro modelli organizzativi"*.

Oltre ad evidenziare la preferenza verso una composizione collegiale che non tralasci una componente legale e la necessità di professionalità dei membri del consiglio, l'ABI esprime apprezzamento verso la presenza nell'OdV di un consigliere indipendente che garantisca una maggiore trasparenza della gestione sociale.

L'ABI sottolinea tuttavia che se, da un lato, *"la presenza di dipendenti della capogruppo negli organismo delle controllate"* è *"una scelta "assolutamente legittima"*, dall'altro, *"può sollevare qualche criticità dal punto di vista penale"*. Difatti, la presenza di dipendenti della capogruppo negli OdV delle controllate può rappresentare uno strumento a disposizione del giudice per ricondurre sempre alla capogruppo la responsabilità per eventuali illeciti commessi da esponenti delle parti correlate, responsabilità derivante dallo scambio strutturato di persone e flussi informativi tra controllante e controllate.